



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 17 maggio 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 21/2021/INPR e 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D.lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Piacenza d'Adige (PD), la Sezione nell'ultima decisione, relativa agli esercizi 2017 e 2018 (deliberazione n. 211/2021/PRSE):

- rilevava la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP per il 2018, e raccomandava per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- accertava il mancato equilibrio di parte capitale negli esercizi esaminati e invitava l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni che consentisse di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri di parte corrente e di parte capitale;

- rilevava incongruenze tra i dati indicati in BDAP e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; richiamava pertanto l'attenzione degli Organi preposti sulla necessità di effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, dovendosi rappresentare in tale portale dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- raccomandava per il futuro una attenta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 3, del TUEL;
- raccomandava un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

### **Esercizio 2019**

#### **Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo**

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" degli schemi, relativi al Bilancio di previsione 2019-2021, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo, di € 19.252,42 nel 2019, € 14.000,00 nel 2020 ed € 14.000,00 nel 2021, al quale corrisponde un pari equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del Bilancio di previsione.

Si richiama, a tale proposito, il principio 4/2, paragrafo 5.3.5, del D.lgs. n. 118/2011 invitando l'Ente a controllare attentamente, durante la gestione, che le spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente, al fine di prevenire eventuali disavanzi.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è comunque tale da esprimere il conseguimento degli equilibri, nei termini previsti dall'art. 162 del D.lgs. 267/2000, nonché del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato nei termini di legge, con i seguenti risultati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	355.275,35
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	- 183.928,44
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>171.346,91</b>
<b>Equilibrio di bilancio (W2)</b>	<b>101.898,17</b>
<b>Equilibrio complessivo (W3)</b>	<b>101.898,17</b>

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

Si osserva, tuttavia, un risultato di competenza di parte capitale negativo, per € - 183.928,44. Questa Sezione, con deliberazione n. 211/2021/PRSE (concernente il controllo sugli esercizi finanziari 2017 e 2018) aveva già rilevato un risultato di competenza di parte capitale negativo.

Si invita nuovamente l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni, che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale.

Per quanto concerne l'applicazione dell'avanzo, si rileva che lo stesso è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a Rendiconto.

### **Risultato di amministrazione**

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo cassa	424.888,60
Residui attivi	184.072,84
Residui passivi	286.231,97
FPV	166.094,85
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>156.634,62</b>
Totale accantonamenti	76.666,20
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>50.666,20</i>
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	-
<b>Totale parte libera</b>	<b>79.968,42</b>

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento, si rileva in particolare quanto segue:

- l'incidenza percentuale del FCDE (€ 50.666,20) sul totale dei residui attivi presenti in bilancio al 31.12.2019 (€ 184.072,84) è del 27,53%;
- nella relazione dell'Organo di revisione si legge che *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 2.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 14.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti:*
  - euro 2.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente;
  - euro 11.832,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza e residuo del

*bilancio dell'esercizio in corso;*

*- euro 0,00 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce”;*

- l'Organo di revisione, nella propria relazione, ha comunicato che *“È stata accantonata la somma di euro 21.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, comma 551 della l. 147/2013”;*
- al 31.12 non è stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato. Al riguardo, viene chiarito che *“Il Sindaco è stato eletto nel 2019 e il fondo di accantonamento di fine mandato viene costituito dopo due anni e mezzo dall'insediamento”* e poi che *“il relativo fondo di fine mandato sarà accantonato a partire dall'esercizio 2021, dopo metà mandato, anche per gli anni precedenti”.*

Nel risultato di amministrazione non sono presenti quote vincolate e destinate a spesa di investimento. Questa Sezione richiama quanto già rilevato con deliberazione n. 211/2021/PRSE (concernente il controllo sugli esercizi finanziari 2017 e 2018) in merito al medesimo argomento, ricordando il necessario rispetto delle previsioni normative attinenti al risultato di amministrazione e, in particolare, dell'art. 187 del TUEL.

#### **Capacità di riscossione - attività di contrasto all'evasione tributaria**

Nel 2019, la capacità di riscossione dell'Ente si è manifestata con particolare riferimento ai seguenti dati:

<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 residui	36.236,58	25.878,32	71,41%
Tit. 3 residui	53.381,36	53.263,93	99,78%
<b>RISULTATO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>Rendiconto 2019 accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 competenza	669.668,48	652.799,39	97,48%
Tit. 3 competenza	322.589,09	232.587,00	72,10%

Non si segnalano particolari difficoltà in sede di riscossione per i titoli sopra indicati; tuttavia, come deducibile successivamente dalla situazione di cassa, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si osserva che la voce “IMU/TASI” registra residui attivi al 01.01.2019, pari ad euro 49.943,24 e residui riscossi nel 2019, pari ad € 14.784,21 (29,60% di riscossione).

Al riguardo, è stato chiesto all'Ente di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, nonché gli importi riscossi ad oggi; il Comune ha così risposto: *“Fra i residui attivi al 01.01.2019 pari ad € 49.943,24 per IMU/TASI era presente una importante posizione tributaria del 2018 non pagata; nel corso*

dell'esercizio 2019 per tale posizione è stato emesso avviso di accertamento con l'attività di recupero dell'evasione, e pertanto cancellati residui attivi per € 30.000,00. I residui da riscuotere al 31.12.2019, comprensivi dei residui dalla competenza, risultavano pertanto pari ad € 7.945,46, tutti riscossi nell'esercizio 2020".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione comunale.

### Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	424.888,60
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	415.449,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	1,33

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Anticipazione di tesoreria: il Comune di Piacenza d'Adige nel corso dell'esercizio 2019, come già rilevato, si è avvalso dell'anticipazione di tesoreria. L'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata è stato di € 53.305,44 e risulta che l'Ente ha provveduto alla restituzione delle anticipazioni all'esito dello stesso esercizio.

Si evidenzia che, dai documenti a disposizione della Sezione, in merito all'esercizio 2020, è emerso che il Comune di Piacenza d'Adige non si è avvalso dell'anticipazione di tesoreria.

Cassa vincolata: si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?", è stato risposto "non ricorre la fattispecie". Questa Sezione richiama quanto già rilevato con la citata deliberazione n. 211/2021/PRSE (concernente il controllo sugli esercizi finanziari 2017 e 2018) in merito al medesimo argomento, raccomandando il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare, dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL.

Indicatore tempestività dei pagamenti (ITP): l'Ente ha registrato un indicatore di tempestività dei pagamenti di 1,33 giorni per l'anno 2019. Al riguardo, nella propria relazione l'Organo di revisione ha comunicato che: "In caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, in quanto il superamento è minimo".

Si evidenzia che dai dati estrapolati dal sito dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è negativo e pari a - 21,49 giorni. Si raccomanda il rispetto dei termini previsti in materia.

## Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	765.921,82

L'Organo di revisione ha dichiarato nel questionario l'assenza di garanzie o ulteriori forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

## Organismi Partecipati

L'Organo di revisione ha segnalato che la nota informativa allegata al Rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo. In particolare, ha comunicato di aver verificato *“che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano l'asseverazione da parte dell'organo di controllo della società partecipata Acque Venete spa. L'importo della comunicazione della società partecipata non corrisponde con quanto presente in contabilità del Comune che ha provveduto a mandare lettera prot. 1242/692, nella quale comunica alla partecipata che il saldo al 31/12/2019 dei crediti vantati da Acque Venete nei confronti del Comune differiscono di euro 366,43 e si riferiscono ad una nota di accredito del 5/04/2019. Vengono invece confermati i debiti di Acque Venete spa nei confronti del Comune”*.

A seguito di richiesta istruttoria circa l'ammontare dei debiti di “Acque Venete S.p.A.” nei confronti del Comune, nonché sulle motivazioni della mancata liquidazione, è stato comunicato che: *“L'ammontare dei crediti al 31.12.2019 nei confronti di Acquevenete S.p.A. è pari ad € 7.316,90, corrispondenti alle quote dei mutui relativi al S.I.I. maturate nel 2019, da rimborsare all'Ente per cessione delle reti. Il rimborso avviene con regolarità nell'anno successivo; l'importo è stato versato nelle casse dell'Ente il 28.10.2020”*.

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni fornite, richiama l'art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n.118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione, da allegare al Rendiconto dell'Ente territoriale, deve riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo quanto segue: *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo, per gli enti locali, di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico), nonché di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. Ciò costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, consentendo di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti partecipanti (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo, inerente alla relazione sulla gestione allegata al Rendiconto, si innesta sulla normativa vigente (così come innovata dal D. L. n. 174/2012 e dal D.lgs. n. 118/2011), la quale prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti da questi ultimi devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e di società controllate/partecipate, ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011).

La verifica dei crediti e debiti reciproci degli enti territoriali e dei propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del Bilancio degli enti stessi, nell'ambito di una corretta attività di *governance*, che presuppone una simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'Ente e le proprie società partecipate.

L'illustrazione, in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate/controllate, si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituiscono aspetto rilevante della novella normativa introdotta dal D.lgs. n. 118/2011, non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va quindi raccomandato al Comune di attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa tempestivamente disponibile nei successivi esercizi.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati al controllo finanziario, l'Organo di revisione ha dato atto del fatto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2018 e nei due precedenti esercizi, *"ad eccezione della partecipata Consorzio Padova Sud, di cui l'Ente detiene la quota di 0,5165% il cui bilancio al 31.12.2017 chiudeva con una perdita di euro 1.268.822,00. Dall'esercizio 2018 è in corso una procedura di risanamento che dovrebbe portare al ripiano della perdita senza far ricorso a richieste di copertura agli Enti consorziati"*. Aggiunge, inoltre, che: *"È stata accantonata la somma di euro 21.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, comma 551 della l. 147/2013. Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2018 dei seguenti organismi, applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della l. 147/2013 e al comma 2 dell'art. 21 del d. lgs. 175/2016:*

<i>Organismo</i>	<i>Perdita 31/12/2018</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Quota di perdita</i>	<i>Quota di fondo</i>
<i>Consorzio Padova Sud (bilancio al 31/12/2017)</i>	<i>€ 1.268.822,00</i>	<i>0,52</i>	<i>€ 6.553,47</i>	<i>€ 21.000,00</i>

*In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, dovranno essere accantonate altre somme vista l'incertezza dell'esito delle procedure di risanamento in corso". Al riguardo l'Organo di revisione propone di "accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per far fronte ad eventuali richieste di ripiano delle perdite del Consorzio Padova Sud"*.

Questa Sezione, come già rilevato con deliberazione n. 211/2021/PRSE, raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

### **Ulteriori controlli**

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono stati segnalati elementi di criticità;
- il Rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- nella propria relazione sul Rendiconto, l'Organo di revisione ha comunicato che: *“L'Ente non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per inesistenza di debiti; nelle certificazioni rilasciate dai responsabili dei servizi risultava tuttavia rifiutata una fattura dell'importo di € 14.975,50 IVA inclusa in quanto priva di Codice Identificativo Gara e di idoneo impegno di spesa. Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.400,00 mediante transazione in fase di definizione per la fattura di cui sopra”*; si raccomanda il rispetto delle norme in materia (in particolare gli artt. 193 e 194 TUEL);
- non sono state segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente ha assunto uno specifico provvedimento in data 24/09/2019 per il Piano della performance.

Il Collegio, sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 29/01/2019, rileva che la tempistica di approvazione risulta tardiva e raccomanda all'Ente di attivarsi, al fine di rispettare i termini di approvazione del Piano della performance;

- in merito allo stato patrimoniale l'Organo di revisione, nella propria relazione, ha comunicato di *“aver verificato che l'ente non ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico”*. Inoltre, ha comunicato che: *“In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Tali crediti non risultano negli elenchi allegati al rendiconto in quanto inesistenti”*.

Sono stati chiesti, pertanto, i necessari aggiornamenti in merito ed è stato così risposto: *“L'Ente non ha proceduto alla conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico per carenza di personale. I crediti stralciati dalla contabilità finanziaria non sono stati conservati in contabilità economico - patrimoniale, garantendo la corrispondenza tra i residui attivi e l'ammontare dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. Risulta allegato al rendiconto l'elenco dei residui attivi eliminati dalla contabilità finanziaria”*.

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni fornite, invita l'Ente ad eseguire una revisione straordinaria del patrimonio, con particolare riferimento alle immobilizzazioni, per la conciliazione tra inventario contabile ed inventario fisico.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Piacenza d'Adige (PD):

- invita nuovamente l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale;
- richiama il necessario rispetto delle previsioni normative attinenti al risultato di amministrazione e, in particolare, dell'art. 187 del TUEL;
- rileva che il Comune di Piacenza d'Adige, nel corso dell'esercizio 2019, si è avvalso dell'anticipazione di tesoreria, prendendo atto del fatto che lo stesso ha provveduto alla restituzione, all'esito dell'esercizio;
- raccomanda il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare, dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL;
- rileva, in merito ai rapporti di debito-credito con le partecipate dell'Ente, che la nota informativa allegata al Rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo ed invita l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione della predetta asseverazione;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente;
- rileva che, dopo la chiusura dell'esercizio 2019 ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.400,00 e raccomanda il rispetto delle norme a tal fine dettate (in particolare gli artt. 193 e 194 TUEL);
- riscontra l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto di quanto previsto in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Piacenza d'Adige (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini